

**Tribunale di Roma.** La fondazione non può essere responsabile dei contenuti dell'enciclopedia online

# Wikimedia non è un editore

## Non esiste un contratto con gli autori e i dati non sono controllabili

**Carlo Melzi d'Eril**  
**Giulio Enea Vigevani**

■ **Wikimedia foundation** non risponde delle affermazioni diffuse dalla popolare enciclopedia online, come qualunque altro **provider** che si limiti a mettere a disposizione lo spazio in rete non è responsabile dei contenuti forniti dagli utenti. Così ha stabilito la prima sezione civile del tribunale di Roma, con una sentenza depositata il 9 luglio scorso, assai importante anche perché conferma una precedente pronuncia, inserendosi così in quel che può essere chiamato oggi un orientamento.

L'argomentazione è semplice e lineare: secondo il giudice «non è sostenibile l'equiparazione della posizione dell'hosting provider a quella prevista dall'articolo 11 della legge n. 47 del 1948 in tema di reati commessi con il mezzo della stampa». Insomma, la figura del provider non è sovrapponibile a quella dell'editore, per cui una disposizione della legge stampa prevede una responsabilità "automatica". E ciò per tre principali ragioni: anzitutto l'assenza di un contratto con chi scrive. In secondo luogo per la quantità di dati immessa dagli utenti, che renderebbe inesigibile un controllo effettivo, e implicherebbe una responsabilità oggettiva senza appigli normativi nell'ordinamento. In terzo luogo, pure la normativa sul commercio elettronico esclude in genere una responsabilità del provider per gli illeciti degli utenti estranei al suo controllo e autorità.

Accanto a questi tre condivisibili argomenti, il tribunale ne aggiunge di meno persuasivi come, ad esempio, quello usato per negare che l'attività di messa a disposizione dello spazio on-line possa inquadrarsi fra quelle pericolose per l'articolo 2050 del Codice civile. Ciò sarebbe dimostrato da un disclaimer ove la fondazione precisa di non garantire la validità delle informazioni, manifestando una preventiva presa di distanza dalla correttezza dei fatti riportati. Più semplicemente,

infatti, la condotta di fornire un "luogo" per esprimere il proprio pensiero, una libertà tutelata dalla Costituzione, pare non pericolosa di per sé, al di là degli avvisi con cui viene accompagnata.

Sullo sfondo stanno questioni di assoluto rilievo, tra cui quella di trovare un meccanismo, convincente e in linea con i principi costituzionali, di attribuzione di responsabilità per gli illeciti compiuti in rete. Il tutto evitando di snaturare il mezzo come accadrebbe se venissero assegnate ai provider posizioni generali di garanzia, conseguenti responsabilità e inevitabili poteri di controllo anticipato.

Su questo terreno di recente la Corte europea dei diritti dell'uomo sembrerebbe suggerire una strada diversa. In particolare, nel caso Delfi c. Estonia, la Corte di Strasburgo ha ritenuto non in contrasto con la libertà di espressione un lieve risarcimento nei confronti di un portale di informazione per commenti offensivi comparsi in un forum. Ma le peculiarità del vicenda concreta hanno probabilmente pesato assai; si trattava infatti di commenti anonimi, pubblicati da un sito che consentiva di scrivere senza registrarsi e non effettuava alcun controllo sui testi.

La posizione fatta propria dal tribunale di Roma, viceversa, sembra quella da seguire. Non solo l'ordinamento italiano non consente l'estensione della responsabilità penale del direttore del giornale cartaceo all'on-line (dato ormai acquisito, dopo la sentenza «Brambilla» n. 35510/2010), ma nemmeno della responsabilità civile dell'editore. In questo senso, pare da apprezzare il giudice che, rifuggendo la tentazione di rincorrere una "giustizia sostanziale", evita di attribuire un'automatica responsabilità a chiunque possa giovare della diffusione delle informazioni (si chiami Wikipedia, Facebook, Twitter, Tripadvisor o un qualunque sito di informazione).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SENTENZA



Anche sotto il profilo della condotta omissiva, che comporterebbe la responsabilità di colui che ha obblighi di controllo di quanto viene pubblicato sull'enciclopedia, non è rinvenibile nella posizione della Wikimedia Foundation Inc. l'obbligo di garantire che non vengano commessi illeciti lesivi dell'altrui reputazione in quanto, a differenza del content provider, l'hosting provider offre un servizio basato proprio sulla libertà degli utenti di compilare le voci dell'enciclopedia è proprio questa libertà che esclude l'obbligo di garanzia e che trova il suo bilanciamento nella possibilità lasciata a chiunque di modificarne i contenuti e di chiederne la cancellazione  
*Tribunale di Roma, Sezione I civile, sentenza 9 luglio 2014*

